

TI_GERICHTE 32.2003.70 vom 10. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2003.70

FR: TI_GERICHTE 32.2003.70 du 10 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 32.2003.70 del 10 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 25

consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004. Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a -70) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del contendere è sapere se _____ ha diritto a percepire la rendita completiva per coniugi oppure se la stessa può essere versata direttamente alla di lui moglie separata.

2.4. Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2003 (con la 4a revisione LAI la rendita per coniugi è stata soppressa), le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa (art. 6 LPGA) esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva può essere assegnata solo se l'altro coniuge presenta almeno un anno intero di contributo (lett. a), oppure ha il domicilio e la residenza abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (lett. b). Lo scioglimento del matrimonio per divorzio non estingue automaticamente il diritto alla rendita completiva. Infatti ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 LAI, le persone divorziate hanno diritto alla rendita completiva alle stesse condizioni di una persona sposata, a condizione che non si siano risposate, e se provvedono in modo preponderante al mantenimento dei figli a loro attribuiti e non possano pretendere per se stesse una rendita di invalidità o di vecchiaia. Secondo la giurisprudenza, il coniuge divorziato provvede in maniera preponderante ai figli affidati se le rendite per questi ultimi rappresentano, da sole o in aggiunta di prestazioni di terzi (per esempio alle pensioni alimentari versate dall'altro coniuge) meno della metà delle spese di mantenimento degli stessi (cfr. DTF 122 V 126 consid. 1a, RCC 1985 pag. 611 consid. 2a con riferimenti). L'art. 34 cpv. 4 LAI prevede che, in deroga all'art. 20 LPGA, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto: - su sua richiesta, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia (lett. a): - su sua richiesta, se i coniugi vivono separati (lett. b): - d'ufficio, se i coniugi sono divorziati (lett. c). Infine, il capoverso 5 dell'art. 34 LAI dispone che nei casi esposti al capoverso 4, sono fatte salve le

disposizioni contrarie del giudice civile. 2.5. Nella fattispecie in esame, su richiesta della moglie dell'assicurato, con la decisione contestata l'amministrazione ha disposto il versamento della rendita completiva nella mani di _____, questo a partire dal 1° maggio 2003. Nel caso che ci occupa, i presupposti dell'art. art. 34 cpv. 4 lett. b LAI per il versamento della rendita completiva direttamente alla moglie del ricorrente risultano adempiuti, avendo infatti i coniugi _____ cessato di vivere in comunione domestica a seguito di una decisione giudiziaria, tenuto anche conto che il giudice civile non ha disposto diversamente. Vero che nell'istanza cautelare _____, per quel che concerne l'assetto economico, aveva specificato che " L'istante non ritiene di avanzare alcuna pretesa alimentare nei confronti del marito, il quale, essendo al beneficio di una rendita AI al 50%, si trova pure in una situazione di indigenza" (punto 5, doc. _) e che per questo motivo il ricorrente ha dato il proprio assenso alla separazione giudiziale. Ma è altrettanto vero che dalla lettura del decreto pretorile non è riscontrabile alcuna disposizione contraria del giudice civile riguardo al versamento della rendita completiva direttamente alla moglie dell'assicurato, così come previsto dall'art. 34 cpv. 4 lett. b LAI. Se è vero che l'erogazione della prestazione in discussione ha modificato la situazione sancita con la sentenza civile 9 gennaio 2003, spetterà ai coniugi provvedere ad un adeguamento delle pretese alimentari in sede civile, ritenuto del resto che _____ dal 1° febbraio 2002 beneficia di una rendita intera, assegnata con decisione amministrativa 1° ottobre 2002, e non più di una mezza rendita. Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.